



Emergenza Covid-19

FAQ al DPCM del 3 novembre 2020

(Aggiornate al 13 novembre 2020. Inserita la n. 20 nella sezione FAQ di livello generale)

Il Dipartimento per lo sport ha predisposto la pagina per rispondere alle domande più frequenti rivolte dal mondo sportivo successivamente alla pubblicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre.

Si tratta di una pagina che viene costantemente aggiornata con nuove risposte e per questo è consigliabile visitarla di frequente. Ovviamente esse hanno carattere generale, per consentire a tutti di trovare indicazioni per la propria situazione specifica; solo se non trovate risposta alla vostra domanda potete scrivere una e-mail a: emergenzacovid.sport@governo.it

Vedi anche: [Le misure per lo sport nelle tre aree di rischio](#)

A. FAQ DI LIVELLO GENERALE

B. FAQ SUGLI SPORT DI CONTATTO

C. FAQ SUGLI SPORT INDIVIDUALI

D. FAQ SUGLI SPORT DI SQUADRA

A. FAQ DI LIVELLO GENERALE

- 1. Qual è la differenza tra attività dilettantistica e attività ludico-amatoriale?**

L'attività sportiva dilettantistica è svolta all'interno di una cornice organizzata e riconosciuta da enti sportivi (Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva e Discipline sportive associate) mediante tesseramento ad una ASD/SSD.

L'attività ludico-amatoriale è invece svolta in forma privata, generalmente senza tesseramento (es. partita di calcetto organizzata tra amici o colleghi) o, comunque, qualificata come amatoriale.

2. Quali sono gli sport di contatto?

Le disposizioni relative alle limitazioni imposte dall'emergenza epidemiologica agli sport di contatto ed il relativo elenco sono contenute nel decreto del Ministro dello Sport 13 ottobre 2020.

3. Cosa si intende per “attività individuale”?

Per attività individuale si intende quella svolta senza contatto con altri soggetti e nel rispetto della distanza minima di cui al DPCM 13 ottobre 2020.

4. Cosa si intende per palestra?

Con il termine “palestra” si intende qualunque locale attrezzato per praticare sport al chiuso, sia individuale che di squadra.

5 . Cosa si intende per eventi e competizioni riconosciuti di interesse nazionale?

Il DPCM del 3 novembre 2020 dispone che la rilevanza nazionale agli eventi e competizioni sportive sia riconosciuta tramite un provvedimento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e del Comitato Italiano Paralimpico. Pertanto la definizione comprende tutti i confronti competitivi fra due o più atleti organizzati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate o Enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, alla presenza di tecnici sportivi e di ufficiali di gara abilitati, nel rispetto del Protocollo di contrasto al COVID-19 adottato

per la specifica disciplina sportiva, inseriti nel calendario agonistico quali gare nazionali, previo provvedimento da parte del CONI o del CIP.

Per consultare l'elenco delle competizioni di interesse nazionale, si rimanda al seguente [link](#).

6. Cosa si intende per Protocollo di contrasto al COVID-19?

L'apposito protocollo adottato dalle Federazioni sportive nazionali (FSN), dalle Discipline sportive associate (DSA) o dagli Enti di promozione sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI in attuazione delle disposizioni governative, contenente norme di dettaglio per tutelare la salute degli atleti, dei gestori degli impianti e di tutti coloro che, a qualunque titolo, frequentano i siti in cui si svolgono le attività sportive organizzate.

7. Le palestre scolastiche possono continuare la loro attività?

Le attività organizzate da ASD/SSD in orario extrascolastico nelle palestre scolastiche sono assimilate a quelle realizzate in qualunque altra palestra e rientrano, pertanto, nella disposizione di sospensione di cui all'art. 1, comma 9, lettera f) del comma 9 art.1 DPCM 3 novembre 2020.

Le palestre scolastiche potranno ospitare, a porte chiuse e nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, le sessioni di allenamento e le competizioni degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, specificati all'art. 1, comma 9, lettera e).

Inoltre, le palestre scolastiche potranno mettere a disposizione eventuali spazi attrezzati all'aperto per le attività che il DPCM consente di svolgere all'aperto, fermo restando il rispetto del distanziamento e senza alcun assembramento. In questo caso, è inibito l'uso degli spogliatoi interni.

8. Qual è il numero massimo di persone che possono accedere negli spogliatoi?

Gli spogliatoi possono essere utilizzati esclusivamente dagli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra che partecipano alle competizioni, organizzate dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, e riconosciute di interesse nazionale, con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP). Ciò poiché gli allenamenti e le competizioni nazionali sono consentite all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali.

In forza di ciò, per evitare assembramenti, si rende obbligatorio per ogni struttura individuare il numero massimo di ingressi. Per calcolare il numero massimo di persone che possono essere presenti in contemporanea nello spogliatoio bisogna prevedere uno spazio minimo di 12 mq per persona. Tale numero va indicato su un cartello affisso obbligatoriamente all'entrata dello spogliatoio.

È vietato l'uso di applicativi comuni, quali asciugacapelli, ecc. che, al bisogno, dovranno essere portati da casa. In queste aree deve essere comunque assicurato il distanziamento.

È inibito l'accesso agli spogliatoi a persone diverse dagli atleti specificati nel paragrafo 1, salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per atleti minorenni o non completamente autosufficienti.

9. È consentita l'attività sportiva nei parchi pubblici e privati?

Salvo diverse disposizioni più restrittive emanate dalla autorità locali e nell'assoluto rispetto del divieto di assembramento, dalle 5:00 alle 22:00 è consentito svolgere attività sportiva, anche amatoriale, o attività motoria solo all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.

Qualora il parco si trovi in una zona indicata come di massima gravità (cd. zona rossa), fermo restando il divieto di assembramento, dalle 5:00 alle 22:00 l'attività motoria andrà svolta individualmente e in

prossimità della propria abitazione con l'obbligo del distanziamento e dell'utilizzo del dispositivo di protezione individuale; l'attività sportiva parimenti, andrà svolta esclusivamente all'aperto e in forma individuale, non necessariamente in prossimità della propria abitazione. In ogni caso, per tutti gli spostamenti nelle "zone rosse" è necessario far ricorso all'uso del modulo di autocertificazione.

10. È consentito l'uso della bicicletta?

È possibile utilizzare la bicicletta per tutti gli spostamenti consentiti, nel rispetto della distanza di sicurezza di 1 metro. Dalle 5:00 alle 22:00 è anche possibile utilizzarla per svolgere attività motoria o sportiva all'aperto nel rispetto del distanziamento di 2 metri.

Qualora l'area sia indicata come di massima gravità (cd. zona rossa), sempre nella medesima fascia oraria, l'uso della bicicletta è consentito per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che vendono generi alimentari o di prima necessità. È inoltre consentito utilizzare la bicicletta per svolgere attività motoria all'aperto nella prossimità di casa propria, mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro, o per effettuare attività sportiva, mantenendo la distanza interpersonale di almeno due metri, non necessariamente in prossimità della propria abitazione. In ogni caso, per tutti gli spostamenti nelle "zone rosse" è necessario far ricorso all'uso del modulo di autocertificazione.

11. Sono consentite le attività dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell'efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico?

Si ai sensi del DPCM art. 1 comma 9 lettere f), ultimo inciso.

12. È possibile svolgere attività motoria (corsa, camminata...) fuori dal proprio comune di residenza?

La possibilità di spostamento dipende dallo scenario dall'inserimento della regione in uno scenario di medio, elevata o massima gravità.

Negli scenari a elevata gravità, sono vietati, 24 ore su 24, gli spostamenti verso altri Comuni e verso altre Regioni, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di

necessità, motivi di studio o di salute o per svolgere attività o usufruire di servizi non disponibili nel proprio Comune (per esempio andare all'ufficio postale o a fare la spesa, se non ci sono tali uffici o punti vendita nel proprio Comune).

Negli scenari a massima gravità, è vietato ogni spostamento, sia nello stesso comune che verso comuni limitrofi (inclusi quelli dell'area gialla o arancione), ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità (per esempio l'acquisto di beni necessari) o motivi di salute.

Fermo restando quanto esposto sopra, in via generale, è consentito svolgere attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minorenni o le persone non completamente autosufficienti.

Infine, nel caso ci si trovi all'interno di una regione considerata a massima gravità (zona rossa), è consentito svolgere attività motoria esclusivamente nei pressi della propria abitazione, con l'utilizzo del dispositivo di protezione individuale, nel rispetto della distanza di sicurezza e del divieto di non assembramento. In ogni caso, per tutti gli spostamenti nelle "zone rosse" è necessario far ricorso all'uso del modulo di autocertificazione.

13. Gli/Le insegnanti possono utilizzare le palestre per attivare le lezioni su piattaforme on line (solo l'insegnante in sala, i/le clienti o gli/le atleti/e in collegamento?)

Si. L'art. 1, comma 9, lettera f) sospende le attività nelle palestre per evitare occasioni di assembramento o possibile contagio, ma la fattispecie, prevedendo la presenza del/la solo/a insegnante non può essere inclusa nelle previsioni.

14. È consentito svolgere convegni, congressi, eventi pubblici, assemblee incluso riunioni private?

Il DPCM del 3 novembre 2020, ribadisce, alla lettera o) , che «sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si

svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico; nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza».

15. Per quanto riguarda la messa a disposizione del trasporto in occasione delle trasferte degli atleti, come bisogna comportarsi?

Il trasporto è consentito soltanto in caso di eventi di competizioni sportive, organizzate dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, e riconosciute di interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) che siano organizzati all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali.

Per lo spostamento degli atleti citati in premessa, sarà necessario applicare quanto previsto dall'art. 9 del DPCM 3 novembre 2020, nonché dai protocolli di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica previste a carattere generale per tutte le categorie. Quindi, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l'obbligo da parte dei responsabili dell'informazione relativamente al corretto uso e gestione dei dispositivi di protezione individuale, dove previsti (mascherine, guanti, tute, etc.); la sanificazione e l'igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro, appropriata e frequente (quindi deve riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o lavoratori ed effettuata con le modalità definite dalle specifiche circolari del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità).

16. Per garantire la partecipazione di atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, e accompagnatori provenienti da Paesi per i quali l'ingresso in Italia è vietato o per i quali è prevista la quarantena, cosa bisogna fare?

L'art. 1, comma 9, lettera h) del DPCM del 3 novembre specifica in materia che, al fine di consentire il regolare svolgimento delle competizioni sportive di cui alla lettera e) del medesimo decreto, che prevedono la partecipazione di atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, e accompagnatori provenienti da Paesi per i quali l'ingresso in

Italia è vietato o per i quali è prevista la quarantena, questi ultimi, prima dell'ingresso in Italia, devono avere effettuato un test molecolare o antigenico per verificare lo stato di salute, il cui esito deve essere indicato nella dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 1, e verificato dal vettore ai sensi dell'articolo 9. Tale test non deve essere antecedente a 72 ore dall'arrivo in Italia e i soggetti interessati, per essere autorizzati all'ingresso in Italia, devono essere in possesso dell'esito che ne certifichi la negatività e riporti i dati anagrafici della persona sottoposta al test per gli eventuali controlli. In caso di esito negativo del tampone i soggetti interessati sono autorizzati a prendere parte alla competizione sportiva internazionale sul territorio italiano, in conformità con lo specifico protocollo adottato dall'ente sportivo organizzatore dell'evento.

17. Quali sono i livelli essenziali di assistenza indicati all'art. 1, comma 9, lettera f) del DPCM?

I livelli essenziali di assistenza indicati all'art. 1, comma 9, lettera f) del DPCM, come riportato dal sito del Ministero della Salute, competente in materia, sono le prestazioni ed i servizi che il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione (ticket), con le risorse pubbliche raccolte attraverso la fiscalità generale. Gli attuali livelli di assistenza (LEA) sono stati definiti dal Ministero della Salute con DPCM del 12 gennaio 2017. Per maggiori informazioni consultare il seguente [link](#).

18. Un atleta tesserato per una Società Sportiva, che svolge la propria attività di allenamento in un comune differente da quello in cui risiede, ha la possibilità di spostarsi per raggiungere il comune in cui vengono svolti gli allenamenti?

Per quanto riguarda le regioni a elevata gravità (zona arancione) è possibile spostarsi tra comuni come disposto dall'art. 2 comma 4 lett. b), ovvero "per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune".

Riguardo le regioni a massima gravità (zona rossa), in base all'art 3 comma 4 lett. a), non è consentito lo spostamento tra comuni, ad eccezione degli allenamenti di atleti, professionisti e non, partecipanti agli eventi e alle competizioni di rilevanza nazionale e internazionale previsti dall'art.1 comma 9 lett. e), nel rispetto delle disposizioni

previste dalla normativa vigente e dei protocolli delle loro Federazioni sportive.

19. È possibile derogare al coprifuoco nazionale nel caso in cui le sedute di allenamento e/o le competizioni sportive di rilevanza nazionale terminino oltre le ore 22:00?

Si è possibile, poiché in base a quanto disposto dall'art. 1 comma 3, è possibile circolare tra le 22:00 e le 05:00 esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero per motivi di salute; la partecipazione ad eventi o competizioni di rilevanza nazionale ovvero agli allenamenti, per gli atleti che vi partecipano, rientra tra le fattispecie previste.

20. In zona arancione un atleta tesserato per una società sportiva, che svolge la propria attività di allenamento in un comune differente da quello in cui risiede, ha la possibilità di spostarsi per raggiungere il comune in cui vengono svolti gli allenamenti, se non rientra tra coloro che si allenano per competizioni di interesse nazionale?

Si conferma che, salvo indicazioni più restrittive disposte a livello locale, nelle zone cd. gialle o cd. arancioni trova applicazione l'articolo 1, comma 9, lettere f) e g), per cui sono consentiti gli allenamenti o le attività sportive all'aperto e nel rispetto del distanziamento e del divieto di assembramento. Per quanto concerne gli spostamenti al di fuori del proprio comune per consentire la specifica attività, si fa presente che l'art. 2, comma 4, lettera b), in relazione alla mobilità nelle cosiddette zone arancioni, specifica che sono consentiti gli spostamenti all'interno del territorio per il rientro al proprio domicilio, nonché (...) per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel comune di residenza.

Pertanto, è possibile lo spostamento all'interno delle zone arancioni per praticare le attività di allenamento consentite in generale dalla norma e nei limiti di quanto previsto dalla citata lettera b) dell'art. 2, comma 4.

Si ricorda che tutti gli spostamenti in zona arancione devono essere giustificati ricorrendo all'uso del modulo di autocertificazione.

B. FAQ SUGLI SPORT DI CONTATTO

1. I centri di danza possono restare aperti? Nell'elenco degli sport di contatto si dice che possono continuare in modalità individuale. È possibile continuare le classi di danza classica?

I centri di danza, qualora non ricomprendibili come palestre, sono da considerarsi come centri culturali o ricreativi, pertanto rientranti nelle previsioni di chiusura di cui all'art.1 comma 9 lett. f) del Dpcm 24 ottobre. Anche le classi di danza classica sono pertanto sospese.

2. Sport di squadra e di contatto: gli allenamenti nei centri sportivi (che restano aperti) possono essere svolti in forma individuale? Se no, i singoli atleti possono allenarsi nei centri da soli? E in contemporanea con gli altri?

Le attività motorie e di sport di base possono essere svolte presso centri sportivi e circoli esclusivamente all'aperto, fermo restando il rispetto del distanziamento sociale e senza alcun assembramento. Peraltro, sempre all'aperto, sarà possibile solo svolgere a livello individuale gli allenamenti e le attività sportive di base, che il decreto del ministro dello sport del 13 ottobre 2020 che individua gli sport da contatto. Gli allenamenti per sport di squadra, parimenti, potranno svolgersi in forma individuale, all'aperto e previo rispetto del distanziamento.

Negli scenari di massima gravità (zona rossa), sono sospese, dall'art. 3, comma 4, lettera d), anche gli allenamenti svolti nei centri sportivi e circoli all'aperto.

3. L'attività sportiva e quella motoria è consentita nei centri purché rispetti il distanziamento?

L'attività motoria e quella sportiva di base restano consentite in centri e circoli sportivi esclusivamente all'aperto, previo rispetto del distanziamento e delle altre precauzioni previste dai protocolli, come previsto dall'art. 1, comma 9, lettera d) del DPCM.

Negli scenari di massima gravità (zona rossa), sono sospese, dall'art. 3, comma 4, lettera d), anche le attività sportive e motorie svolte nei centri sportivi e circoli all'aperto.

C. FAQ SUGLI SPORT INDIVIDUALI

1. I centri tennis e padel amatoriali proseguono?

Il tennis e padel, non rientrando nelle categorie degli sport di contatto, potranno continuare solo in centri e circoli sportivi all'aperto, previo rispetto dei protocolli di sicurezza. Si ricorda che negli scenari di massima gravità (zona rossa), sono sospese, dall'art. 3, comma 4, lettera d), le attività sportive e motorie svolte nei centri sportivi e circoli all'aperto.

2. Gli impianti sciistici restano aperti con protocollo specifico?

L'art. 1, comma 9, lettera oo) del DPCM 3 novembre 2020 prevede che gli impianti sciistici vengano chiusi, ad eccezione di quelli per manifestazioni sportive di interesse nazionale (come previsto dalla lettera e) del medesimo comma 9). La loro riapertura agli sciatori amatoriali è subordinata all'approvazione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle province autonome, validate dal Comitato Tecnico Scientifico.

3. I corsi in piscina sono sospesi o laddove siano messe in atto tutte le misure di sicurezza possono continuare?

I corsi in piscina sono sospesi secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 9, lettera f) del DPCM.

4. Studi di personal training one to one possono proseguire?

Gli studi di personal training one to one potranno continuare solo quelle attività che possano fungere da presidio sanitario obbligatorio (fisioterapia o riabilitazione) o erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, come disciplinato dall'art. 1, comma 9, lettera f) del DPCM, oppure i personal training svolti all'aperto, mantenendo le distanze di sicurezza.

5. È possibile continuare a svolgere corsi di pattinaggio su pista e su ghiaccio su di una pista di dimensioni limitate posta all'aperto. Valgono gli stessi limiti degli impianti indoor? Oppure, mantenendo la distanza di sicurezza e applicando il protocollo della federazione sportiva, è possibile praticare l'attività?

Le attività motorie e di sport di base possono essere svolte presso centri sportivi e circoli all'aperto, fermo restando il rispetto del distanziamento e dei protocolli di sicurezza. Pertanto, sarà possibile proseguire con le attività della scuola di pattinaggio su pista e su ghiaccio all'aperto, ma solo in forma individuale.

Tuttavia, negli scenari di massima gravità (zona rossa), sono sospese, dall'art. 3, comma 4, lettera d), anche le attività sportive e motorie svolte nei centri sportivi e circoli all'aperto.

6. Sono consentite le attività di yoga, pilates, ecc?

Le attività di yoga e pilates, come ogni altra attività motoria, possono essere svolte esclusivamente all'aperto, in parchi pubblici e privati, e aree attrezzate, o in centri o circoli sportivi, all'aperto. Negli scenari a massima gravità (zona rossa), sono sospese, dall'art. 3, comma 4, lettera d), le attività sportive e motorie svolte nei centri sportivi e circoli all'aperto.

7. Le prestazioni di rieducazione motoria e di ginnastica medica possono proseguire se erogate in strutture sanitarie?

Le prestazioni di rieducazione motoria e di ginnastica medica one to one potranno continuare solo se tali attività sono svolte in un presidio sanitario obbligatorio (fisioterapia o riabilitazione) o erogate come prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, come disciplinato dall'art. 1, comma 9, lettera f) del DPCM.

8. È consentita la pesca sportiva? E le gare di pesca?

Salvo diverse disposizioni eventualmente emanate con ordinanze regionali, che, come noto, possono adottare provvedimenti più restrittivi, come di evince dall'art.1, comma 9, lettera d) del DPCM 3

novembre 2020, la pesca di superficie, sia sotto forma di attività amatoriale che di allenamento, potrà continuare ad essere praticata, in quanto attività che si svolge in forma individuale e all'aperto, fermo restando il rispetto del distanziamento sociale e del divieto di assembramento. Le gare si potranno svolgere solo se ritenute di interesse nazionale tramite provvedimento del CONI o del CIP.

Si rappresenta inoltre che nelle regioni identificate a massima gravità (cd. rosse), non è previsto lo spostamento da un Comune ad un altro se non per comprovati motivi di lavoro, studio, salute, necessità. Ciò significa che al momento di un controllo durante la fase di spostamento si dovrà provare il possesso di uno dei tre motivi.

D. FAQ SUGLI SPORT DI SQUADRA

1. È possibile continuare le attività delle scuole calcio o altri sport di squadra?

L'attività delle scuole calcio deve essere sospesa, tuttavia fermo restando il distanziamento ed il divieto di assembramento, è possibile svolgere allenamenti a livello individuale in centri sportivi, circoli e altri luoghi all'aperto. Non è quindi possibile fare partite di allenamento o altre attività che prevedono o possono dar luogo a contatto interpersonale ravvicinato, ma è possibile l'allenamento individuale come attività motoria.

Negli scenari a massima gravità (zona rossa), sono sospese, dall'art. 3, comma 4, lettera d), anche le attività sportive e motorie svolte nei centri sportivi e circoli all'aperto.

2. La Lega nazionale dilettanti di calcio è considerata di interesse nazionale? Può continuare?

Le leghe nazionali dilettanti di sport di contatto possono continuare la loro attività, come previsto dall'art. 1, comma 9, lett. e) del Dpcm 3 novembre 2020.

3. Gli atleti e altri operatori coinvolti in attività a livello federale possono continuare ad allenarsi?

Coloro che svolgono attività sportiva di interesse nazionale potranno continuare anche gli allenamenti, sempre a porte chiuse, come previsto dall'art. 1, comma 9, lettera e) del DPCM 3 novembre 2020.

4. Gli allenamenti e le gare di atleti agonisti in piscina, pallanuoto compresa, possono continuare?

La lettera e) dell'art. 1, comma 9 dei DPCM del 24 ottobre e del 3 novembre specifica che le sessioni di allenamento e le competizioni degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di interesse nazionale, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva.

Si ricorda che il riconoscimento della rilevanza nazionale viene disposto con provvedimento del CONI o del CIP, come previsto dall'art. 1, comma 9, lettera e) del DPCM 3 novembre 2020.

Pertanto, gli sport di contatto di interesse nazionale, svolti in piscina (es. pallanuoto) potranno continuare con gli allenamenti e le competizioni, all'aperto o a porte chiuse. Le piscine in cui si svolgono le suddette attività, potranno, essere utilizzate, solo ed esclusivamente per questa finalità.

5. È possibile svolgere l'attività quali il beach tennis o altre in un circolo sportivo all'interno di un tendone tensostatico con aperture laterali o campi con coperture pressostatiche? Può essere considerata "attività sportiva all'aperto"?

AI fini delle disposizioni del DPCM, il pallone tensostatico o campi con coperture pressostatiche sono da equipararsi ad un locale al chiuso.

Tuttavia è possibile utilizzare gazebo e tensostrutture solo con la garanzia di adeguata aereazione naturale e di ricambio d'aria senza l'ausilio di ventilazione meccanica controllata. In questi casi, pertanto l'aerazione naturale deve essere garantita da aperture laterali dirette all'esterno pari almeno al 50% della superficie laterale della struttura, con una distanza non inferiore a 5 metri da eventuali mura o recinzioni confinanti con la struttura stessa.

In caso di utilizzo di strutture con copertura a cupola, ferma restando l'apertura laterale diretta all'esterno di superficie pari ad almeno il 50% della superficie laterale della struttura, è necessario anche l'utilizzo di aspirazione ed espulsione d'aria dalla sommità della struttura stessa.

6. A quali attività sportive devono essere riferite le espressioni contenute nella circolare del Ministero dell'Interno n. 15350/117(2)/1 del 27 ottobre 2020, al seguente capoverso “Inoltre, sempre per tali attività sportive vengono sospese non solo le gare e le competizioni ludico-amatoriali, confermando quanto già disponeva il precedente d.P.C.M., ma altresì tutte le altre attività connesse, praticate a livello dilettantistico di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento; sicché sono ricomprese nella generale sospensione anche le attività di allenamento svolte in forma individuale.”?

Le sospensioni sono da riferirsi esclusivamente alle attività ludico-amatoriali svolte al chiuso. Nei centri sportivi e circoli all'aperto è possibile svolgere attività motoria e di sport di base in forma individuale e nel rispetto del distanziamento e del divieto di assembramento.

Per quanto attiene gli sport di squadra e gli sport da contatto, nei medesimi luoghi all'aperto è possibile svolgere allenamenti in forma individuale, assimilabili alle attività sportiva di base o all'attività motoria in genere, sempre nel rispetto del distanziamento e del divieto di assembramento.

[faq , DPCM 3 novembre 2020](#)



Condividi

Emergenza Covid-19

[Avviso del 5 novembre 2020](#)

[Lo misure per lo sport nelle tre aree di rischio](#)

[FAQ al DPCM del 3 novembre 2020](#)

[#losportriparte: le misure economiche per il settore sportivo](#)

sportivo

[Contributi a fondo perduto in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche](#)

[Lo sport riparte](#)

[Avvisi precedenti](#)

[Informazioni e contatti](#)

[Documenti utili](#)

[Normativa di riferimento](#)

[Collegamenti](#)